



COMUNE DI FAEDO

Provincia di Trento
Via S. Agata n. 5 – C.A.P. 38010
Telefono 0461 650133 – fax 0461 651135
e-mail: info@comune.faedo.tn.it
pec: comune@pec.comune.faedo.tn.it
Partita I.V.A. e C.F.: 00296490220

Prot. n. 1514 /Faedo

San Michele all'Adige, 03 maggio 2019

Oggetto: **ORDINANZA n. 02/2019.**

Revoca di ordinanza n. 16 dd 28.06.2004.

Nuova disciplina della circolazione stradale sulla tratta stradale comunale denominata "Canevaccia" e apposizione della relativa segnaletica prevista dal D.Lgs.285/1992 e D.P.R495/1992

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamata la precedente ordinanza n. 16/2004 di data 28.06.2004 con la quale era stato istituito, sul tratto di strada comunale denominata "Canevaccia" contraddistinto catastalmente dalle pp.ffa. 1223 e 1224 in C.C. Faedo, il divieto di transito con l'eccezione dei mezzi agricoli e dei veicoli autorizzati.

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 93 dd. 13.11.2018, esecutiva, con la quale è stata riconosciuta la pubblica utilità di transito ciclopedonale e di mezzi agricoli sulle pp.ffa. 714/1, 714/2 e 714/3 in C.C. San Michele all'Adige iscrivendo servitù di passaggio a favore della p.f. 1224, in C.C. Faedo, e ritenuto pertanto necessario modificare i provvedimenti di ordine viabilistico attualmente in essere sulla tratta stradale comunale in parola.

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 39 del Nuovo Codice della Strada, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e le disposizioni integrative dello stesso, D.L.vo 10 settembre 1993, n.360.

Visto il Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e s.m..

In virtù dell'atto di delega sindacale decreto dd 8.02.2016 prot. n. 433/2016.

Visto lo Statuto comunale.

REVOCA

per le motivazioni succitate, l'ordinanza n. 16/2004 di data 28.06.2004.

ORDINA

SUL TRATTO DI STRADA COMUNALE DENOMINATA "CANEVACCIA", CONTRADDISTINTO CATASTALMENTE DALLE PP.FF. 1223 E 1224 IN C.C. FAEDO, L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO AD ECCEZIONE DEI PEDONI, DELLE BICICLETTE E DEI MEZZI AGRICOLI (TRATTORI, MOTOCOLTIVATORI).

Che la presente ordinanza entrerà in vigore con l'apposizione della prescritta segnaletica, messa in opera a cura del cantiere comunale di Faedo.

Che la presente ordinanza sia resa pubblica con l'affissione all'albo comunale e telematico.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento venga notiziato:

- Al Comando di Polizia Locale Rotaliana-Königsberg
- Al Comando Carabinieri San Michele all'Adige
- Al Cantiere comunale
- Al Servizio Gestione strade della PAT

MEZZOLOMBARDO
SAN MICHELE ALL'ADIGE
SEDE
TRENTO

Che la presente venga inviata per conoscenza, ai sensi dell'art. art. 20 del vigente Statuto comunale, ai capigruppo consiliari del Comune di Faedo.

I N F O R M A

Che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

CHE IN CASO DI INADEMPIENZA I CONTRAVVENTORI SARANNO PUNITI A TERMINI DI LEGGE.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 del Codice della strada e dell'art. 74 del Regolamento di esecuzione, nonché in alternativa ricorso al TRGA di Trento entro gli stessi termini.

Il Segretario comunale
(Annamaria Quaglia)

